

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGRETO, DI NICOLA, MONSELLATO, ORCIARI, NOVELLINI, MURATORE, SPANO Ottavio, PANIGAZZI, MASCIADRI e VELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1984

Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Per correggere l'incongruenza legislativa costituita dalla dizione letterale dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, penultimo comma, il quale per l'ammissibilità ai concorsi a preside negli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e negli istituti professionali corrispondenti richiede il possesso di una laurea cosiddetta « tec-

nica », cioè una delle lauree indispensabili per l'ammissione al concorso per l'insegnamento di materie tecniche, e, in mancanza di una delle predette lauree, non ritiene sufficiente la titolarità di un insegnamento di ruolo di materie tecniche, si propone il seguente disegno di legge, che all'articolo 1 ovvia a detto inconveniente e, all'articolo 2, provvede a sanare, in via transitoria, situazioni pregresse.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

Al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o che siano insegnanti delle suddette materie tecniche ».

**Art. 2.**

L'articolo precedente si applica anche ai docenti ammessi con riserva al concorso riservato bandito con decreto ministeriale 20 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1982, i quali abbiano conseguito una votazione tale da consentire il loro utile inserimento nella graduatoria dei vincitori.